

- >Presentazione
- >Organizzazione
- >Ricerca avanzata
- >Navigazione
- > >Autori/Curatori
- > >Classificazione
- > >Periodici
- > >Storico degli aggiornamenti dal 2009

Corasaniti, Giuseppe

Il coordinamento tra norme fiscali e principi contabili internazionali per gli strumenti finanziariin *Corriere tributario*, 2011, fasc. 27, pagg. 2198-2204
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)

TRIB.3.0. IMPOSTE DIRETTE; Redditi di impresa [---> lista gerarchica]

TRIB.3.0. IMPOSTE DIRETTE; Deduzioni [---> lista gerarchica]

TRIB.7. FISCALITÀ: DIRITTO INTERNAZIONALE; Divieto della doppia imposizione [---> lista gerarchica]

COMM.5. MERCATO MOBILIARE [= AMM.8.7.3. DISCIPLINA DEL MERCATO MOBILIARE]; Strumenti finanziari (valori mobiliari)

[---> lista gerarchica]

Al fine di evitare che il riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS/IFRS determini doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi, l'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 disattiva la rilevanza fiscale della qualificazione e classificazione in bilancio degli strumenti finanziari assimilati alle azioni e assimilati alle obbligazioni. Per garantire la simmetria di trattamento fiscale tra emittente e sottoscrittore, indipendentemente dalla qualificazione e classificazione adottate in bilancio, l'assimilazione alle azioni e obbligazioni è individuata in base ai requisiti dell'art. 44, comma 2, lett. a) e c) del T.U.I.R. [abstract tratto dalla rivista]

Sommario: Le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi nella disciplina tributaria. Le obbligazioni e i titoli similari nella disciplina tributaria. I titoli atipici nella disciplina tributaria. Il rapporto tra I.A.S. e T.U.I.R. per gli strumenti finanziari alla luce del D.M. 8 giugno 2011. La prevalenza del T.U.I.R. rispetto ai principi contabili IAS. Le operazioni di copertura.

art. 2411 comma 3 c.c. [---> testo]

art. 109 comma 9 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 [---> testo]

art. 112 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 [---> testo]

art. 44 comma 1 lett. b d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 [---> testo]

art. 44 comma 2 lett. a d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 [---> testo]

art. 44 comma 2 lett. c d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 [---> testo]

art. 83 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 [---> testo]

d. min. Economia e finanze 8 giugno 2011

>>>Document delivery via:

>>>Cerca su:



Google scholar

Come citare il contributo in una bibliografia:**Stile APA:**Corasaniti, G. (2011). Il coordinamento tra norme fiscali e principi contabili internazionali per gli strumenti finanziari. *Corriere tributario*, (27), 2198-2204.**Stile MLA:**Corasaniti, Giuseppe. "Il coordinamento tra norme fiscali e principi contabili internazionali per gli strumenti finanziari." *Corriere tributario* 27 (2011): 2198-2204. Print.**Stile DoGi:**G. Corasaniti, *Il coordinamento tra norme fiscali e principi contabili internazionali per gli strumenti finanziari*, in *Corriere tributario*, 2011, 27, pp. 2198-2204.

D.M. 8 giugno 2011

Il coordinamento tra norme fiscali e principi contabili internazionali per gli strumenti finanziari

di Giuseppe Corasaniti

Al fine di evitare che il riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS/IFRS determini doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi, l'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 disattiva la rilevanza fiscale della qualificazione e classificazione in bilancio degli strumenti finanziari assimilati alle azioni e assimilati alle obbligazioni. Per garantire la simmetria di trattamento fiscale tra emittente e sottoscrittore, indipendentemente dalla qualificazione e classificazione adottate in bilancio, l'assimilazione alle azioni e obbligazioni è individuata in base ai requisiti dell'art. 44, comma 2, lett. a) e c), del T.U.I.R.

L'emanazione del D.M. 8 giugno 2011 (1) completa il procedimento di coordinamento della fiscalità reddituale dei soggetti IAS con i principi contabili internazionali, soggetti per cui, a partire dal 1° gennaio 2008, ai fini fiscali «valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili» (art. 83 del T.U.I.R.). Il decreto, emanato in forza dell'art. 2, comma 28, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (cd. decreto «Milleproroghe»), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è finalizzato a coordinare le disposizioni del T.U.I.R. e quelle dei principi contabili internazionali con il fine di impedire il verificarsi di fenomeni di doppia imposizione o di doppia deduzione che potrebbero invece realizzarsi per via della prevalenza degli IAS/IFRS rispetto alle disposizioni IRES in base al principio di derivazione rafforzata, prevalenza che, in un mondo tributario diviso tra la categoria degli IAS adopter e quella delle imprese in contabilità nazionale, comportava in alcune ipotesi il verificarsi dei suddetti non graditi fenomeni. L'emanazione del decreto era imposta dai nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.

38, sempre introdotti dall'art. 2, comma 26, del D.L. n. 225/2010, al fine di adattare il nostro ordinamento alle novità contabili introdotte dai regolamenti UE nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010. In particolare, il decreto si occupa delle componenti reddituali imputate al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), della classificazione degli immobili, della riclassificazione delle attività finanziarie, degli strumenti finanziari, delle operazioni con pagamento basato su azioni per servizi forniti dai dipendenti, delle operazioni di copertura, dei beni gratuitamente devolvibili, degli accantonamenti, dell'ammortamento dei beni immateriali a vita utile indefinita, dei riallineamenti e delle rivalutazioni volontarie. Il decreto trova applicazione per le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di esercizio in corso al 31 dicembre 2010. È prevista peraltro una clausola di salvaguardia per i comportamenti tenuti in precedenza che siano comunque conformi alle disposizioni del decreto. I valori fiscali delle attività e delle passi-

Giuseppe Corasaniti - Professore associato di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Brescia

Nota:

(1) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

vità determinati in base alla corretta applicazione delle disposizioni IRES e IRAP risultanti dalle dichiarazioni relative agli esercizi precedenti quello in corso al 31 dicembre 2010 sono comunque tenuti fermi, anche quando contrastanti con quanto indicato nel nuovo decreto.

Le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi nella disciplina tributaria

Ai fini delle imposte sui redditi, gli utili da partecipazione consistono negli «utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società» (art. 44, comma 1, lett. e, del T.U.I.R.). Non sono invece riconducibili fra gli utili da partecipazione i proventi che non trovino contropartita in una partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'IRES (2). Non sono riconducibili tra gli utili da partecipazione in senso proprio i proventi dei nuovi strumenti finanziari disciplinati dal titolo V del libro V del codice civile, così come riformulato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Si tratta di: strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, emessi anche a seguito dell'apporto di opere e servizi ai sensi dell'art. 2346 c.c.; strumenti finanziari emessi a seguito degli apporti effettuati a favore dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 2447-ter, primo comma, lett. e), c.c.; strumenti finanziari comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società di cui all'art. 2411, terzo comma, c.c. Tuttavia, l'art. 44, comma 2, lett. a), del T.U.I.R., estende ai titoli e strumenti finanziari che comportano la partecipazione ai risultati economici di una società o di un affare il medesimo regime fiscale delle azioni. Tale assimilazione consente che la predetta remunerazione possa scontare, sia in capo ai percipienti sia in capo alla società erogante, il medesimo regime fiscale cui sono soggetti gli utili da partecipazione. L'assimilazione alle azioni riguarda esclusivamente gli strumenti finanziari rappresentati da titoli o certificati (la norma fa riferimento ai «titoli e altri strumenti finanziari»). Per la definizione di strumenti finanziari assimilati alle azioni non è tanto importante quindi il rischio connesso con l'investimento, di restituzione o meno delle somme investite, quan-

to piuttosto la tipologia di remunerazione che ne deriva, cioè il parametro utilizzato per calcolare il rendimento da corrispondere all'investitore.

L'art. 44, comma 2, lett. a), del T.U.I.R. è coerente con la *ratio* antielusiva di evitare la distribuzione «occulta» di utili sotto forma di interessi o altri proventi deducibili, come prevista dall'art. 109, comma 9, del T.U.I.R. Infatti si considera ineducibile, in sede di determinazione del reddito d'impresa, la remunerazione dovuta su titoli e strumenti finanziari, comunque denominati, di cui all'art. 44, per la quota della remunerazione che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli o gli strumenti finanziari sono stati emessi. Dato che la remunerazione dei titoli e degli strumenti finanziari può comportare una partecipazione «diretta» o «indiretta» ai risultati economici della società, il regime di ineducibilità risulta operante:

- i) per i titoli e strumenti finanziari che, dietro corrispettivo di un apporto di capitale, assicurino una partecipazione «diretta» o «indiretta» agli utili, nonché alle perdite delle società che li abbiano emessi;
- ii) per i titoli e gli strumenti finanziari che, sempre dietro corrispettivo di un apporto di capitale, assicurino una partecipazione «diretta» o «indiretta» agli utili, ma non anche alle perdite delle società emittenti;
- iii) per i titoli e gli strumenti finanziari che assicurino una partecipazione «diretta» o «indiretta» (3) agli

Note:

(2) Al riguardo la relazione di accompagnamento allo schema di D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, precisa che «il riferimento nel comma 1, lett. e), dell'art. 44 alla partecipazione "al capitale o al patrimonio" di società ed enti e la ridefinizione dei titoli e degli strumenti finanziari simili alle azioni consente di disciplinare compiutamente, dal punto di vista fiscale, le azioni, le obbligazioni e i nuovi strumenti finanziari introdotti dalla riforma del diritto societario, nonché le partecipazioni di terzi ai patrimoni di destinazione di cui all'art. 2447-ter c.c., quando il terzo, attraverso tale partecipazione, assume la qualifica di socio del patrimonio di destinazione».

(3) L'Agenzia delle entrate ha ritenuto che non comportano una partecipazione indiretta ai risultati economici della società emittente le obbligazioni e gli altri titoli irredimibili emessi dalle banche ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico bancario di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in quanto la remunerazione delle predette obbligazioni non assicura una partecipazione agli utili della banca che li ha emessi, essendo tale remunerazione parametrata normalmente a tassi di interesse correnti e l'eventualità che tali interessi, in caso di perdite, siano sospesi ed imputati alla loro copertura non incide (segue)

utili ed alle perdite di una società, dietro apporto di opere e servizi, ovvero senza alcun apporto. A quest'ultimo riguardo, la lett. a) del comma 9 dell'art. 109 del T.U.I.R. considera indeducibile la remunerazione dovuta sugli strumenti finanziari partecipativi, indipendentemente dalla natura dell'apporto.

Le obbligazioni e i titoli similari nella disciplina tributaria

Ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa sono redditi di capitale (4). Quanto ai titoli similari alle obbligazioni, la riforma fiscale istitutiva dell'IRES non ne ha modificato la definizione, prima contenuta nell'art. 41, comma 2, lett. b) e c), del T.U.I.R. e attualmente riportata nell'art. 44, comma 2, lett. c), del T.U.I.R. Continuano quindi ad essere considerati similari alle obbligazioni, tra gli altri, i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa. Pertanto i titoli similari alle obbligazioni sono identificati in funzione del diritto al rimborso integrale del capitale, come valore minimo assicurato, alla scadenza del prestito. Al riguardo, la scadenza del prestito può anche non essere ancorata ad una data precisa, ma può essere legata alla durata della società o alla sua liquidazione, se la società è costituita a tempo indeterminato (art. 2328, secondo comma, n. 13, c.c.). Qualora le obbligazioni abbiano tali caratteristiche, ai relativi proventi si rende applicabile il regime di tassazione previsto dall'art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero quello di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 se si tratta di titoli emessi dai ccdd. grandi emittenti o di titoli obbligazionari e similari emessi da soggetti non residenti. Tuttavia, qualora i proventi dei titoli siano costituiti totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare, essi sono assoggettati al medesimo regime fiscale delle azioni

ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a), del T.U.I.R., indipendentemente dalla denominazione formale dei titoli cui i proventi si riferiscono.

I titoli atipici nella disciplina tributaria

I titoli che non presentino né i requisiti per essere considerati similari alle azioni né i requisiti per essere considerati similari alle obbligazioni continuano ad essere qualificati quali «titoli atipici». Tale situazione comporta l'applicazione del regime di indeducibilità, per l'emittente, per la parte di remunerazione variabile e incerta correlata all'andamento economico della società. I proventi sono considerati redditi di capitale e precisamente *sub specie* proventi di titoli diversi dalle azioni e titoli similari alle obbligazioni, soggetti all'applicazione della più gravosa ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, nella misura del 27% nei confronti dei percettori non esercenti attività di impresa. Si verifica, quindi, un fenomeno di doppia imposizione economica che è invece attenuata o eliminata nel caso delle azioni e titoli assimilati (5). Il fenomeno dei titoli atipici di massa emessi con la mediazione di enti finanziari diversi dalle tradizionali istituzioni creditizie aveva assunto una grande rilevanza dalla metà degli anni '70 (6).

Note:

(segue nota 3)

sulla disciplina strutturale dei titoli in argomento, che è quella tipica delle obbligazioni (circolare 16 giugno 2004, n. 26/E, par. 2.3, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA). La relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 344/2003 ha chiarito che «l'indeducibilità non è estesa ai proventi per i quali la connessione con i risultati economici dell'impresa riguardi unicamente l'an, ma non il quantum, della corresponsione dei proventi e/o del rimborso ai sottoscrittori (come nel caso dei titoli con tasso di rendimento prestabilito, per i quali il pagamento degli interessi in una certa misura sia subordinato all'esistenza di utili ovvero alla effettiva distribuzione di dividendi da parte dell'emittente o di altra società del gruppo)».

(4) Sul rapporto tra disciplina IAS e disciplina fiscale degli strumenti finanziari non partecipativi cfr. da ultimo A.M. Faienza e P. Lipardi, «Gli strumenti finanziari non partecipativi», in G. Zizzo (a cura di), *La fiscalità delle società IAS/IFRS*, IPSOA, 2011, cap. 7.

(5) Si veda l'art. 5, comma 1, del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, che definisce «i titoli atipici» come «i titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio».

(6) La pratica conosceva diverse figure di certificati immobiliari e finanziari non sempre distinguibili, esistendo notevoli incertezze sulla loro denominazione (certificati immobiliari, certificati finanziari, certificati patrimoniali, fedi di investimento) e sul loro contenuto.

Il fenomeno degli atipici è tornato di attualità verso la fine degli anni '90 a causa della rilevante diffusione sul mercato di obbligazioni strutturate, ossia di strumenti della «finanza innovativa», emessi in particolare dalle banche ed altri intermediari finanziari per favorire la raccolta dei capitali (come i *ccdd. reverse convertible bonds*) e si riflette oggi, per esempio, in relazione ai *cd. COCO bonds (contingent-convertible bonds)*.

Pertanto, gli strumenti finanziari di cui all'art. 2411, terzo comma, c.c., i cui tempi e modalità di rimborso sono collegati all'andamento economico della società, non possono essere qualificati fiscalmente come titoli similari alle obbligazioni e, conseguentemente, ricadono nella categoria dei titoli atipici.

Il rapporto tra IAS e T.U.I.R. per gli strumenti finanziari alla luce del D.M. 8 giugno 2011

In relazione agli strumenti finanziari, occorre sin da subito premettere che il coordinamento degli *IAS/IFRS* alle norme sul reddito d'impresa non comporta sempre e comunque un'equiparazione di questi soggetti a quelli che adottano i principi contabili nazionali. Ciò emerge innanzitutto in relazione alle riclassificazioni delle attività finanziarie, che, disciplinate dall'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, assumono rilevanza ai fini della disciplina della *participation exemption*, cosa invece impedita ai soggetti non *IAS*, per i quali la prima classificazione dello strumento nel bilancio è immutabile ai fini fiscali.

Un altro aspetto di divergenza della disciplina fiscale dei soggetti *IAS adopter* rispetto agli altri attiene alla qualificazione degli strumenti finanziari. Se infatti permane per gli *IAS adopter* la classica distinzione tra strumenti di capitale e strumenti di debito, i criteri distintivi, ai fini fiscali, non saranno più

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE

Strumenti finanziari atipici

– Se, dopo l'emanazione del decreto *IAS*, permane per gli *IAS adopter* la classica distinzione tra strumenti di capitale e di debito, i criteri distintivi, ai fini fiscali, non saranno più mutuati dalla contabilità, ma dall'art. 44 del T.U.I.R., come per i soggetti non *IAS adopter*. Potrebbe tuttavia restare l'**esclusione**, per gli *IAS adopter*, della **categoria degli strumenti atipici**, sconosciuta al bilancio *IAS*.

– Sebbene non sia chiaro sul punto il senso del decreto *IAS*, si potrebbe sostenere che anche per quegli **strumenti** che **non** possano rientrare né nel novero di quelli **assimilati** alle **azioni**, né in quello degli strumenti assimilati alle **obbligazioni**, assuma comunque **rilevanza l'impostazione contabile IAS**, dal momento che l'art. 83 del T.U.I.R. ciò impone. Resta comunque ferma l'applicazione dell'art. 109, comma 9, T.U.I.R. alla remunerazione degli strumenti finanziari comunque denominati.

mutuati dalla contabilità, ma dall'art. 44 del T.U.I.R., come per i soggetti *non IAS adopter*. Potrebbe tuttavia, a prima vista, restare l'esclusione, per gli *IAS adopter*, della categoria degli strumenti atipici, sconosciuta al bilancio *IAS*. Questo per il fatto che l'art. 4 del decreto impone di rispettare i criteri di cui all'art. 44, comma 2, lett. b) e c), del T.U.I.R. per distinguere tra strumenti finanziari di capitale e assimilati e quelli di debito e assimilati. Nulla invece è disposto per la terza (e negletta) categoria conosciuta dal nostro ordinamento, ovvero quella dei titoli atipici. Sebbene non sia chiaro quale debba essere il senso dell'art. 4, si potrebbe quindi sostenere che anche per quegli strumenti che non possano rientrare né nel novero di quelli assimilati alle azioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. b), né

in quello degli strumenti assimilati alle obbligazioni di cui alla lett. c), assuma comunque rilevanza l'impostazione contabile *IAS*, dal momento che l'art. 83 del T.U.I.R. ciò impone. Resta peraltro da vedere quale sarà l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate sul punto, anche alla luce del criterio guida del decreto per cui occorrerebbe eliminare possibili asimmetrie tra il trattamento fiscale dell'emittente e quello del sottoscrittore. In base a tale criterio, in effetti, e anche per il fatto che resta ferma l'applicabilità dell'art. 109, comma 9, del T.U.I.R., dovrà infine ritenersi che - nonostante il silenzio del decreto sul punto - valgano anche per i soggetti *IAS* le disposizioni sui titoli atipici (7).

Nota:

(7) Cfr. art. 5 del D.L., n. 512/1983. La penalizzazione di questi titoli dal punto di vista tributario consiste nel fatto che per i detentori non imprenditori essi scontano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 27%. Anche gli emittenti, tuttavia, sono penalizzati in relazione a questi strumenti finanziari, posto che ai sensi

(segue)

Occorre segnalare che anche altre disposizioni del decreto possono avere un impatto sulla disciplina fiscale degli stessi, come per esempio l'art. 2, relativo al prospetto delle altre componenti di conto economico. Ai sensi tale disposizione è confermata la rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi imputati alla voce *other comprehensive income* (OCI).

Ne consegue che gli elementi rilevanti ai fini della formazione della base imponibile IRES che siano imputati alla voce OCI, anche se non ancora imputati a conto economico, assumono comunque rilevanza fiscale. Il successivo transito del componente reddituale a conto economico, naturalmente, non avrà invece rilevanza. Il secondo periodo della disposizione, tuttavia, stabilisce che se un determinato componente reddituale assume rilievo IRES solo al momento della effettiva imputazione al conto economico, tale componente non sarà considerato solo per il fatto di essere indicato in OCI, essendo tale indicazione temporaneamente irrilevante. È questo il caso delle obbligazioni immobilizzate, che assumono rilevanza fiscale soltanto nel momento del realizzo (art. 110, comma 1-bis, del T.U.I.R.): le imputazioni alla cd. riserva AFS non assumono pertanto rilievo fino al momento in cui tale riserva non passa a conto economico per effetto del realizzo dello strumento.

In relazione alla riclassificazione degli strumenti finanziari il decreto stabilisce che tali riclassificazioni assumono rilevanza fiscale e comportano la tassazione dello strumento (*rectius*, della componente reddituale maturata sullo strumento) secondo le regole previste per la categoria di provenienza. Ad esempio, nell'ipotesi prevista nei par. da 50 a 50F dello IAS 39 si consente la riclassificazione di uno strumento finanziario dal portafoglio dei titoli detenuti con finalità di *trading* (considerato non immobilizzato ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, del T.U.I.R.) ad un'altra categoria (che rileva come immobilizzazione finanziaria ai sensi del medesimo art. 85, comma 3-bis, del T.U.I.R.). In tal caso, il differenziale che emerge dalla riclassificazione, quantificato alla suddetta data certa, concorre alla determinazione del reddito imponibi-

LA NOVITA' NORMATIVA

Riclassificazione degli strumenti finanziari

Il decreto IAS stabilisce che le riclassificazioni degli strumenti finanziari assumono **rilevanza fiscale** e comportano la tassazione dello strumento (*rectius*, della componente reddituale maturata sullo strumento) secondo le **regole** previste per la **categoria di provenienza**.

le secondo le disposizioni del T.U.I.R. applicabili alla categoria di precedente iscrizione dello strumento stesso (8). Inoltre nella ipotesi di riclassificazione di uno strumento finanziario dalla categoria degli strumenti di trading ad altra categoria rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 87 del T.U.I.R., la predetta riclassificazione si considera

«classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso» di cui alla lett. b) dell'art. 87 del T.U.I.R. e, parallelamente, la data in cui tale riclassificazione assume rilievo fiscale ai sensi del primo comma costituisce la data dalla quale inizia a decorrere il periodo di possesso richiesto dalla lett. a) dell'art. 87.

Viceversa, uno strumento partecipativo che da titolo immobilizzato sia quindi riclassificato come *held for trading* (9) vedrà quindi tassata la plusvalenza maturata secondo le regole dell'art. 87 del T.U.I.R. sulla *participation exemption*, applicate alla differenza tra il valore di nuova iscrizione e quello precedente. Per effetto del richiamo operato dal comma 3 opera anche la disposizione di cui all'art. 110, comma 1-bis, lett. c), del T.U.I.R., strettamente connesso proprio alla disciplina della PEX.

Fermo restando il divieto di compensazioni intersoggettive delle perdite previsto dalla disciplina

Note:

(segue nota 7)

dell'art. 6 del medesimo D.L. n. 512/1983 devono versare una anticipazione di un terzo della ritenuta applicabile alla remunerazione dei titoli atipici emessi.

(8) L'introduzione della norma contenuta nel comma 3 si è resa necessaria al fine di coordinare la rilevanza fiscale delle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali sancite dall'art. 83 del T.U.I.R. con la disciplina specifica delle plusvalenze esenti, di cui all'art. 87 del T.U.I.R. stesso, alla quale è strettamente collegata la disposizione del comma 1-bis, lett. c), dell'art. 110 del T.U.I.R. In tal senso la relazione di accompagnamento al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

(9) I soggetti *IAS adopter* non fruiscono della PEX, né della parziale esclusione da tassazione prevista per i dividendi, in relazione agli strumenti finanziari partecipativi *held for trading*; critica peraltro questa discriminazione a danno dei soggetti *IAS adopter* G. Escalar, «Il regime fiscale di azioni, quote e strumenti similari per le società *IAS adopter*», in G. Zizzo (a cura di), *La fiscalità delle società IAS/IFRS*, IPSOA, 2011, cap. 6.

delle operazioni straordinarie, il comma 4 dell'art. 4 del decreto stabilisce la rilevanza fiscale delle riclassificazioni di strumenti finanziari operate dal soggetto avente causa in tali operazioni, in linea con quanto disposto per le altre riclassificazioni (10). Se il soggetto dante causa (per esempio, incorporato in una fusione) era un soggetto non IAS, peraltro, occorrerà tenere in considerazione anche la disciplina di contrasto alle operazioni di *dividend washing*.

La prevalenza del T.U.I.R. rispetto a principi contabili IAS

L'art. 5 del decreto, come anticipato, ribalta la prevalenza degli IAS ai fini della qualificazione degli strumenti finanziari, ristabilendo il primato dell'art. 44, comma 2, del T.U.I.R. (11). L'art. 5 introduce, infatti, un'apposita norma di coordinamento, in considerazione del fatto che i criteri di definizione di uno strumento rappresentativo di capitale dello IAS 32 sono significativamente differenti da quelli individuati dal legislatore fiscale e contenuti nell'art. 44 del T.U.I.R. (12). In particolare, al fine di evitare che il riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS/IFRS determini doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi, il comma 1 dell'art. 5 disattiva la rilevanza fiscale della qualificazione e classificazione in bilancio degli strumenti assimilati alle azioni (lett. a del comma 2 dell'art. 44 del T.U.I.R.) e assimilati alle obbligazioni (lett. c del comma 2 dell'art. 44 del T.U.I.R.) (13). Tale intervento correttivo è ispirato al principio di carattere generale tendente a garantire la simmetria di trattamento fiscale tra emittente e sottoscrittore. Il comma 2 dell'art. 5 conferma quindi l'ineducibilità delle componenti negative relative a strumenti la cui remunerazione «direttamente o indiretamen-

LA NOVITA' NORMATIVA

Mancato esercizio di diritti su strumenti finanziari

Il decreto IAS chiarisce che il mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale assegnati ai sottoscrittori dalla società emittente, determinando un'insussistenza di componenti negativi che hanno concorso alla determinazione della base imponibile ai fini IRES, comporta l'emersione di un componente positivo che deve essere, in tale momento, **assoggettato a tassazione**. In particolare, tale componente positivo è costituito dalla parte della riserva iscritta a fronte delle predette assegnazioni che **corrisponde** all'ammontare dei componenti negativi generati dalle stesse assegnazioni che hanno assunto **rilievo fiscale**.

te comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari siano emessi».

Per effetto dell'art. 5 si considerano comunque imputati al conto economico anche i componenti negativi che in base agli IAS/IFRS trovano invece collocazione nelle poste di patrimonio netto, come appunto la remunerazione di strumenti finanziari che, considerati come *equity* ai fini contabili, sono invece trattati come strumenti di debito per la disposizione fiscale.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo in esame chiarisce come il mancato esercizio di

diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale assegnati ai sottoscrittori dalla società emittente, determinando un'insussistenza di componenti negativi che hanno concorso alla determinazione della base imponibile ai fini IRES, comporta l'emersione di un componente positivo che deve essere, in tale momento, assoggettato a tassazione. In particolare, il citato componente po-

Note:

(10) Tale classificazione assume rilievo, come espressamente riportato nel comma in esame, alla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria, indipendentemente dalla data in cui la stessa è rilevata nei documenti contabili. In tali casi, il secondo periodo del comma in esame prevede che sia il soggetto che iscrive lo strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39 (di norma, la società avente causa in un'operazione straordinaria) a far assumere rilievo ai fini fiscali al differenziale tra il valore di nuova iscrizione ed il precedente valore fiscalmente riconosciuto.

(11) Già prima dell'emanazione del decreto in commento, peraltro, alcuni autori ritenevano che la disciplina del T.U.I.R. dovesse prevalere sulle qualificazioni contabili internazionali in relazione agli strumenti finanziari: cfr. G. Escalar, *op. loc. ult. cit.*

(12) Al riguardo, il Reg. (CE) n. 1293 del 23 dicembre 2009 introduce una modifica allo IAS 32 con la quale, tra l'altro, integra i criteri per qualificare e classificare uno strumento finanziario come strumento rappresentativo di capitale.

(13) In tal senso la relazione di accompagnamento al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

sitivo è costituito dalla parte della riserva iscritta a fronte delle predette assegnazioni che corrisponde all'ammontare dei componenti negativi generati dalle stesse assegnazioni che hanno assunto rilievo fiscale. Tale previsione non è applicabile all'ipotesi di mancato esercizio di diritti derivanti da piani di *stock option*, fattispecie che si caratterizza per la sua natura patrimoniale, sulla base delle regole di contabilizzazione dell'IFRS 2.

Le operazioni di copertura

Sempre in relazione agli strumenti finanziari, infine, l'art. 7 del decreto, ribadendo la rilevanza fiscale della copertura come disciplinata dalle recenti modifiche dello IAS 39, consente di chiarire meglio la rilevanza fiscale dell'art. 112 del T.U.I.R.

In particolare, il Reg. (CE) n. 839 del 15 settembre 2009 integrando lo IAS 39 ha previsto, tra l'altro, che sono qualificate come operazioni di copertura anche le operazioni in cui l'entità designa a copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile (rischio unilaterale). Inoltre il Reg. (UE) n. 243 del 23 marzo 2010 ha introdotto una modifica nello IAS 39 che stabilisce che, «se una copertura di un'operazione programmata successivamente comporta l'iscrizione di un'attività o passività finanziaria, gli utili o perdite associati che erano stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto nel paragrafo 95 devono essere riclassificati dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione nello stesso esercizio o esercizi durante i quali i flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (come negli esercizi in cui si rilevano gli interessi attivi o passivi)».

Il comma 1 dell'art. 7 prevede che l'elemento che individua la finalità di copertura è rappresentato, in linea di principio, dalla «designazione» avvenuta in bilancio di uno strumento finanziario a titolo di derivato di copertura, secondo le regole contenute nei par. da 72 ss. dello IAS 39. Pertanto l'art. 112 del T.U.I.R. si applica anche alla *fair value option* quando essa sia adottata con finalità di copertura: ciò per far sì che la tecnica contabile adottata, che può implicare appunto l'opzione di trattare a *fair value*, con indicazione delle oscillazioni

di valore a conto economico, anche per titoli non detenuti per finalità di negoziazione, non spezzi, dal lato fiscale, il nesso di copertura (14).

Il comma 2 dell'art. 7 (15) consente di dare rilevanza fiscale anche alle operazioni di copertura effettuate entro determinate soglie di oscillazione dei flussi finanziari o del *fair value* di un dato strumento finanziario, operazioni quindi che hanno finalità di copertura anche solo parziale.

Il comma 3 dell'art. 7, invece, disciplina il *cash flow hedging* stabilendo che la copertura esplica i suoi effetti ai fini fiscali soltanto nel momento in cui i flussi o le oscillazioni dello strumento coperto sono imputati al conto economico, anche qui con l'evidente fine di non rompere, dal lato fiscale, la relazione di copertura. Ciò conferma l'irrilevanza ai fini fiscali degli effetti della copertura di flussi finanziari fintanto che tali flussi sono rilevati nell'OCI (16).

Il comma 4 dell'art. 7 prevede che l'efficacia anche fiscale della copertura richiede che tale finalità risulti da atto avente data certa anteriore o contestuale alla effettuazione dell'operazione e che di ciò sia dato conto nel bilancio. Pertanto, in presenza del menzionato atto di data certa, antecedente o contestuale alla data di effettuazione dell'operazione, e sempre che l'efficacia della relazione di copertura risulti anche nella rappresentazione di bilancio, l'operazione si considera con finalità di copertura ai fini fiscali.

Note:

(14) Osserva la relazione di accompagnamento al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, seppure tecnicamente non possa parlarsi di *hedge accounting*, lo IAS 39 prevede la possibilità di includere nel portafoglio degli strumenti valutati al *fair value* con rilevazione a conto economico, per espressa designazione al momento della rilevazione iniziale, qualsiasi strumento finanziario, anche se non detenuto per finalità di negoziazione, se tale trattamento contabile consente di eliminare o ridurre significativamente asimmetrie contabili (cd. *fair value option* - FVO). Poiché tale finalità è in linea con la ratio delle altre ipotesi di «copertura» previste dagli standard internazionali, con la previsione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'articolo in commento, si conferma come in tal caso il ricorso alla *fair value option* rientra tra le operazioni con finalità di copertura di cui all'art. 112 del T.U.I.R.

(15) In attuazione del principio dell'art. 1, comma 60, lett. a), della Finanziaria 2008.

(16) Si pensi ad esempio, all'ipotesi di copertura di flussi finanziari per un'operazione programmata ai sensi del par. 97 dello IAS 39 in cui gli utili o perdite relative al derivato di copertura, sulla base della formulazione del comma in esame, assumono rilievo anche ai fini fiscali al momento dell'imputazione al conto economico, ai sensi del comma 5 dell'art. 112 del T.U.I.R.

